



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. [redacted] 2019 -1 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. ;
 letta l'istanza cautelare proposta da [redacted] con ricorso 700 c.p.c. contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 8 luglio 2019;
 letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina;
 visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
 intesi i procuratori delle parti;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 proposto contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c depositato in data 8.7.2019 [redacted] premettendo di essere docente a tempo indeterminato dall'01.09.2014 (classe di concorso scuola secondaria di primo grado posto di sostegno), titolare presso l'I.C. Italo Calvino di Catania, e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo [redacted] [redacted] esponeva di essere madre di [redacted] (nata a Messina il 14.09.2017) e quindi di età inferiore a tre anni, e che risiedeva a Messina con la piccola e il coniuge [redacted] [redacted] che prestava attività lavorativa presso [redacted] Azienda Giunabus trasporti s.r.l. di Messina.

Riferiva che, in concomitanza con le operazioni di mobilità annuale per l'a.s. 2019/2020, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n.151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Catania e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda.

Lamentava che la sua istanza era rimasta priva di riscontro da parte di entrambi gli ambiti territoriali.

Invocava la disposizione di cui all'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ne denunciava la violazione, evidenziando che dal riepilogo elaborato a seguito dei trasferimenti per l'anno scolastico 2019/2020

Inoltre non può non rilevarsi che dagli elenchi allegati dalla ricorrente, non specificamente contestati dall'Amministrazione resistente, risulta la presenza di posti disponibili per le sedi richieste dalla stessa.

Sussiste pertanto, sia pure nei limiti della sommaria cognizione che caratterizza il presente procedimento cautelare, l'apparente fondatezza della pretesa attorea diretta all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 in una delle sedi ubicate nel Comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda.

Parimenti sussistente è il *periculum in mora*, atteso che la mancata assegnazione temporanea invocata impedisce alla odierna istante, titolare presso l'I. C. [redacted] e tenuto conto della documentata situazione familiare, di dedicarsi in maniera adeguata alla cura della propria figlia in tenera età unitamente al marito, che risiede e lavora a Messina, e rischia quindi di pregiudicare in modo irreparabile quell'interesse del minore che la norma invocata mira appunto a tutelare.

In merito alle spese, va rimessa ogni valutazione alla sede di merito, trattandosi di domanda cautelare in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- in accoglimento dell'istanza cautelare, ordina alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente [redacted] in una delle sedi del Comune di Messina secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda;
- spese al merito.

Così deciso in Messina, il 25.9.2019

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face